

Codice A1814B

D.D. 24 marzo 2025, n. 586

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1618 - Torrente Visone - Autorizzazione idraulica per interventi di somma urgenza finalizzati al consolidamento delle pile del viadotto Visone al km 54+954 della linea Genova - Ovada - Acqui Terme in Comune di Visone (AL). Richiedente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Operativa Infrastrutture - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Genova - S.O. Unità Territoriale...



ATTO DD 586/A1814B/2025

DEL 24/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1618 – Torrente Visone - Autorizzazione idraulica per interventi di somma urgenza finalizzati al consolidamento delle pile del viadotto Visone al km 54+954 della linea Genova – Ovada – Acqui Terme in Comune di Visone (AL). Richiedente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Genova - S.O. Unità Territoriale Genova Nodo.

Con nota pervenuta agli atti di questo Settore al prot. n. 5235/A1814B del 06.02.2025 il responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Genova – Unità Territoriale Genova Nodo della Società RFI S.p.A., con sede in Piazza Acquaverde, 4 – 16126 Genova (GE), ha presentato istanza per ottenere il nulla osta idraulico per interventi di somma urgenza finalizzati al consolidamento delle pile del viadotto Visone al km 54+954 della linea Genova – Ovada – Acqui Terme in Comune di Visone (AL).

Poiché gli interventi previsti in progetto riguardano il corso d’acqua pubblico denominato torrente Visone, identificato al n. 112 dell’Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All’istanza, inviata telematicamente dal richiedente tramite p.e.c., sono stati allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, datati Novembre 2024, a firma dell’Ing. Geol. Luigi MARENCO dello Studio GEO engineering S.r.l. di Torino, costituiti, per quanto di competenza, dai seguenti elaborati: A01_Relazione generale, A02_Relazione geologica geotecnica e sismica, A03_Calcoli esecutivi scogliere in massi, A04_Relazione idrologica e idraulica, E006_Corografia, E007_Planimetria di rilievo, E008_Sezioni di rilievo, E009_Planimetria progetto, E010_Sezioni progetto, E011_Particolari, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Questo settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha

ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 6327 del 13.02.2025, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

L'intervento in progetto è finalizzato a limitare i processi erosivi a carico delle pile in alveo del viadotto ferroviario (pile 2 e 3), attraverso la protezione delle sponde e del fondo del torrente Visone da fenomeni erosivi. E' prevista la realizzazione di due scogliere, in massi ciclopici di pietra naturale intasati con terreno vegetale in elevazione e cls in fondazione, poste a ridosso del viadotto sia in destra che in sinistra idrografica, oltre che alla formazione di un presidio di fondo in corrispondenza dell'opera.

Nello specifico:

- a monte e a valle del viadotto ferroviario, in sinistra e destra idrografica, le scogliere avranno una lunghezza complessiva di circa 12,00 m;
- la scogliera in sinistra idrografica avrà un'altezza pari a 3,00 m, mentre la scogliera in destra idrografica avrà un'altezza pari a 4,50 m, comprensive di fondazione, che per entrambe avrà uno spessore di 1,50 m; l'inclinazione dei paramenti sarà pari a circa 60° rispetto all'orizzontale;
- in corrispondenza del ponte ferroviario si prevede la realizzazione di un presidio di fondo in blocchi intasati con cls, con spessore medio di 1,5 m e di 2,0 m in corrispondenza dei tratti terminali di monte e di valle; la lunghezza dell'intervento è di circa 10,80 m.

Per l'accesso all'area di intervento si utilizzerà la viabilità esistente.

In data 21.03.2025 è stato effettuato un sopralluogo istruttorio da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale, Ufficio di Alessandria al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali allegati all'istanza la realizzazione degli interventi in argomento può ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Visone, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate e delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento:

1. la scudatura del fondo con massi ciclopici prevista in progetto non dovrà provocare restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua, e modificare la quota di fondo alveo; particolare cura dovrà essere posta nel raccordo della stessa con i tratti d'alveo naturale di monte e di valle;
2. i massi in pietra utilizzati per le difese spondali e la scudatura del fondo dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, inoltre, dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
3. le scogliere longitudinali dovranno essere addossate alla sponda esistente e ne dovranno seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
4. le estremità delle scogliere dovranno essere idoneamente immorsate nell'esistente sponda naturale, mentre il loro paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità

con il profilo spondale esistente;

5. è fatto divieto di variare l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia d'erosione del torrente, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
6. il profilo dell'alveo oggetto di sistemazione dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Operativa Infrastrutture - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Genova - S.O. Unità Territoriale Genova Nodo con sede in Piazza Acquaverde, 4 – 16126 Genova (GE), ad eseguire gli interventi di somma urgenza finalizzati al consolidamento delle pile del viadotto Visone al km 54+954 della linea Genova – Ovada – Acqui Terme in Comune di Visone (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicati ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna

variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del torrente Visone; il materiale sciolto proveniente dalle eccedenze delle operazioni di scavo in alveo e su area demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo e di erosioni localizzate, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre il materiale non litoide di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo ed adeguatamente smaltito;
3. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015;
4. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
5. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
6. gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;
7. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
9. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente riprofilati e dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, ricostituendo le condizioni di naturalità del corso d'acqua; inoltre si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali ove

interessate direttamente ed indirettamente dal cantiere;

11. le rampe di discesa e le piste di transito in alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e dovranno essere ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti;
12. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 (due) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
13. RFI S.p.A. dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni ricevute corredata da documentazione fotografica raffigurante i lavori eseguiti;
14. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
15. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di opere di manutenzione che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
16. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
18. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore

autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa